

La Camera,

impegna il Governo

a) a presentare alla Camera entro il 30 ottobre prossimo una completa relazione sull'applicazione delle singole disposizioni del provvedimento con l'indicazione specifica delle norme per le quali si è rivelato utile ed opportuno procedere a correzioni;

b) nel quadro indicato dalla lettera precedente a comunicare le modalità di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4;

c) a presentare alla Camera entro il 30 settembre il disegno di legge sul coordinamento delle indagini giudiziarie contro il terrorismo ed a favorire le deliberazioni parlamentari in materia;

d) ad emanare disposizioni dirette a scongiurare il rischio che l'applicazione dell'articolo 17 possa dar adito a nullità processuali e comunque al rallentamento dei processi penali.

9/6045/**20**. (Nuova formulazione) Violante, Castagnetti, Boato, Cento, Buemi, Sgobio, Falagna, Oricchio, Brugger, De-tomas.

La Camera,

considerato l'inderogabile necessità di contrastare il terrorismo sul territorio nazionale,

considerato che le forze eversive presenti sul territorio sono molteplici e sicuramente numerose,

visto che anche il controllo di eventuali estremisti, diventa difficile a causa della moltitudine di dialetti, presenti nei paesi a matrice islamica,

impegna il Governo

a proseguire nell'utilizzazione degli interpreti per la prevenzione del terrorismo di matrice islamica.

9/6045/**21**. (Nuova formulazione) Perrotta.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 144 del 2005 recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;

tenuto conto che il provvedimento prevede importanti ed ampie misure per il rafforzamento del livello di sicurezza del paese;

rilevata altresì l'esigenza di verificare con attenzione l'impatto sulla sicurezza nazionale delle iniziative assunte in ordine a taluni settori del comparto elettrico;

ricordato in particolare che da notizie apparse sulla stampa internazionale si apprende che l'operazione di vendita di Wind a Orascom, posseduta dal signor Sawiris, si sta svolgendo in maniera diversa rispetto a quanto anticipato da Enel e dal Governo;

ricordato che il progetto di vendita prevedeva:

sviluppo nell'area del Mediterraneo basato su Wind;

headquarter a Roma;

funzioni strategiche (acquisti, personale, strategie) gestite dall'Italia;

management italiano;

salvaguardia dell'occupazione diretta ed indotta;

rilevato che sembra, al contrario, di assistere ad uno svuotamento delle funzioni previste: Orascom, il cui giro di affari totale è pari al 30 per cento di Wind, diventa il centro strategico del gruppo e Wind viene confinata al ruolo di filiale commerciale di Orascom in Italia,

impegna il Governo:

ad adottare ogni possibile iniziativa per verificare con attenzione, alla luce di quanto evidenziato, l'impatto sulla sicurezza nazionale nel settore elettrico con la vendita di Wind;

ad assumere le necessarie azioni nei confronti di Enel (azionista cedente) e delle banche italiane (che stanno sostenendo per l'operazione di acquisizione presentando denaro raccolto presso i risparmiatori italiani), per scongiurare i rischi citati.

9/6045/**22**. Testoni, Luseti, Meroi, De Laurentiis.

La Camera,

a seguito della discussione svoltasi nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 145 del 2005, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, sulle disposizioni in materia di colloqui a fini investigativi (articolo 1), di espulsione degli stranieri per motivi di prevenzione di terrorismo (articolo 3), di intercettazioni preventive da parte dei direttori del SISMI e del SISDE (articolo 4), di identificazione personale dell'indagato, con particolare riferimento alle modalità di prelievo coattivo di capelli o saliva e al prolungamento a ventiquattro ore del fermo finalizzato alla identificazione dell'indagato (articolo 10) di esercizio dei poteri di cui all'articolo 4 della legge n. 152 del 1975 da parte del personale militare impiegato nell'ambito dei programmi di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 128 del 2001 (articolo 18-*bis*), nonché in materia di sottrazione alla polizia giudiziaria dei compiti di notificazione e partecipazione alle udienze innanzi al giudice di pace (articolo 17);

condividendo l'esigenza del coordinamento delle indagini giudiziarie sul terrorismo,

impegna il Governo

a riferire alle Camere, entro il 15 novembre 2005, sui primi tre mesi di applicazione delle disposizioni indicate in premessa e sull'opportunità di apportarvi le modifiche che si saranno dimostrate eventualmente necessarie e a proporre nei tempi più rapidi l'esame da parte del Parlamento delle iniziative legislative sul coordinamento delle indagini giudiziarie sul terrorismo.

9/6045/**23**. Elio Vito, Taormina, Bruno, Volontè, Buontempo.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 144 del 2005 si prefigge l'obiettivo di contrastare il terrorismo internazionale di matrice islamica;

è fondamentale garantire il presidio delle frontiere sensibili al fine di limitare il più possibile l'immigrazione clandestina;

oltre l'ottanta per cento dei clandestini entra sul territorio nazionale attraverso la frontiera di terra con la Slovenia;

ad oggi risultano dislocati nei territori di confine delle regioni alpine numerosi militari della guardia di finanza pur essendo di fatto cessati il pericolo di contrabbando internazionale che ne aveva generato la presenza,

impegna il Governo

a dislocare in via preventiva i militari della guardia di finanza a presidiare le zone di confine con la Slovenia.

9/6045/**24**. Parolo, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

considerato che accade sovente che cittadini extracomunitari vendano abusivamente alimenti, sostanze o prodotti non rispondenti alle normative dell'Unione europea, o che possano mettere a rischio la salute e l'incolumità pubblica,

impegna il Governo

a contrastare efficacemente tali comportamenti abusivi, al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei cittadini e per garantire il rispetto dei principi di legalità che devono valere in egual misura sia per i cittadini italiani, sia per i cittadini stranieri.

9/6045/**25**. Licastro Scardino, Garagnani, Carlucci, Zuin.

La Camera,

considerato che lo straniero extracomunitario che ha commesso reati rilevanti rappresenta un pericolo potenziale per la sicurezza dei cittadini e, comunque, non merita di essere ammesso nel nostro territorio,

impegna il Governo

a disporre comunque l'espulsione dello straniero condannato per i delitti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro del Consiglio europeo relativa al mandato d'arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri.

9/6045/**26**. Carlucci, Licastro Scardino, Garagnani, Zuin.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere che qualora nel corso delle

attività previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto in esame, emergano elementi utili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli organismi procedenti informano immediatamente il ministro dell'interno.

9/6045/**27**. Fanfani, Finocchiaro, Boato, Buemi, Mascia, Pisapia, Cento, Sinisi, Bressa, Fistarol.

La Camera,

impegna il Governo

ad istituire una banca dati con tutti i dati relativi al DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 349 del codice di procedura penale, ovvero attraverso accertamenti dei reparti con competenze scientifiche di ciascuna forza di polizia nello spirito dell'emendamento 10.01.

9/6045/**28**. Sinisi, Fanfani, Fistarol, Bressa, Buemi.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a stabilire che nell'ambito dei procedimenti con detenuti o nell'ambito dei quali sia necessario il compimento di accertamenti d'urgenza, il giudice possa disporre che le notificazioni agli stessi siano eseguite dalla polizia penitenziaria del luogo in cui sono ristretti e che negli stessi procedimenti per le notificazioni ad altri soggetti il giudice o il pubblico ministero possa avvalersi delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica.

9/6045/**29**. Kessler.

La Camera,

impegna il Governo

a impegnare tutti i carabinieri attualmente impegnati in compiti di polizia militare negli enti e nei reparti militari in compiti di vigilanza del territorio in relazione alle misure da adottare contro il terrorismo.

9/6045/**30**. Deiana.

La Camera,

impegna il Governo

nella definizione dei programmi di cui all'articolo 128 della legge 2001 a prevedere espressamente che i compiti affidati ai militari delle forze armate, non concernono esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, e le procedure debbano essere coerenti con quanto previsto dall'articolo 19 della stessa legge n. 128 del 2001.

9/6045/**31**. Ruzzante, Sinisi, Lucidi.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3523 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2005, N. 115, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIPLOMATICA, DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/53/CE IN MATERIA DI VEICOLI FUORI USO E PROROGHE DI TERMINI PER L'ESERCIZIO DI DELEGHE LEGISLATIVE (APPROVATO DAL SENATO, MODIFICATO DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATO DAL SENATO) (6016-B).

(A.C. 6016-B – Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

nel presupposto che la soppressione dell'obbligo di provvedere all'iscrizione degli sportivi non professionisti presso l'ente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 1978, derivante dalla riformulazione del comma 2-bis dell'articolo 51 della legge n. 289 del 2002, non determini effetti negativi per la finanza pubblica, con particolare riferimento all'equilibrio finanziario del CONI, in coerenza con la clausola di invarianza di cui al comma 4-bis dell'articolo 6.

(A.C. 6016-B – Sezione 2)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per

assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La tabella 2 di cui al nono comma dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 della presente legge con le decorrenze ivi indicate.

3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2, pari a euro 1.495.750 per l'anno 2006 e a euro 2.061.700 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità stabilite ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE.

6. All'articolo 2, comma 3, della legge 27 luglio 2004, n. 186, la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « ventiquattro ».

7. All'articolo 10, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quindici mesi ».

8. All'articolo 1, comma 52, primo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « diciotto mesi ».

9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

INTERVENTI URGENTI PER L'UNIVERSITÀ, LA SCUOLA E GLI ORDINI PROFESSIONALI

ARTICOLO 1.

(Interventi urgenti per l'Università « Carlo Bo » di Urbino).

1. Per sopperire alle improrogabili esigenze dell'Università « Carlo Bo » di Urbino è assegnato alla medesima università, ad integrazione del contributo erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, un ulteriore contributo straordinario di 15 milioni di euro nell'anno 2005 e di 15 milioni di euro nell'anno 2006.

2. Il consiglio di amministrazione dell'università, integrato da due esperti di elevata qualificazione amministrativo-contabile nominati dal Ministro dell'istru-

zione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla definizione di un piano programmatico per il risanamento economico-finanziario dell'università, salvaguardandone le finalità istituzionali e prevedendo in particolare:

a) le azioni, gli strumenti e le risorse occorrenti al raggiungimento dell'equilibrio finanziario ed economico della gestione, anche attraverso l'eventuale alienazione del patrimonio edilizio;

b) la definizione delle dotazioni organiche del personale docente e tecnico-amministrativo.

3. L'onere per il compenso agli esperti di cui al comma 2 è a carico dell'università di Urbino a valere sul contributo assegnato alla stessa università dalla presente disposizione.

4. Il piano programmatico di cui al comma 2, trasmesso nei successivi 20 giorni dalla sua definizione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, è approvato con decreto interministeriale, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 15 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede, per l'importo di 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente « Fondo speciale » del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per 4,5 milioni di euro nell'anno 2005 e per 7,5 milioni di euro nell'anno 2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché, per l'importo di 18 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione di 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della

legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ARTICOLO 2.

(Permanenza in carica del Consiglio universitario nazionale).

1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2005 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato e, comunque, non oltre il 30 ottobre 2005.

ARTICOLO 3.

(Disposizioni sul personale della scuola e sulla direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione).

1. In attesa della definizione del Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato per il triennio relativo agli anni scolastici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, predisposto ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al fine di assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2005-2006, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere per il predetto anno, con contratto a tempo indeterminato, personale docente per un contingente di 35.000 unità secondo le modalità previste dall'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonché personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) per un contingente di 5.000 unità.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca i contingenti di cui al comma 1 sono ripartiti tra i diversi gradi di istruzione.

3. Le nomine saranno conferite solo se nel triennio di attuazione del piano non determineranno situazioni di soprannumerarietà.

4. La partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione in servizio del personale docente nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, già prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze di formazione derivanti dall'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, è estesa alle altre esigenze di formazione in servizio del personale docente, derivanti da modifiche di ordinamenti o da modifiche delle classi di concorso.

5. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al secondo periodo le parole: « professori universitari di ruolo » sono sostituite dalle seguenti: « professori universitari ordinari di ruolo »;

b) al terzo periodo le parole: « che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione » sono sostituite dalle seguenti: « che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

c) al quarto periodo le parole: « per quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « fino a quattro anni ».

ARTICOLO 4.

(Elezioni degli organi degli ordini professionali).

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di consentire il rinnovo degli organi degli ordini professionali interessati secondo il

sistema elettorale disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le elezioni degli enti territoriali sono indette alla data del 15 settembre 2005, mentre quelle per il rinnovo dei consigli nazionali si svolgono alla data del 15 novembre 2005. Ove il mandato non abbia più lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.

2. Le elezioni per il rinnovo dei consigli dell'ordine degli psicologi sono indette entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine stabilito dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1-*septies* del citato decreto-legge n. 7 del 2005. Ove il mandato non abbia più lunga durata, i consigli scadono al momento della proclamazione degli eletti.

CAPO II

ULTERIORI INTERVENTI

ARTICOLO 5.

(Requisiti per la guida dei ciclomotori).

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:

« 1-*ter*. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certifica-

zione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui al comma 1-*quater* »;

b) dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

« 1-*quater*. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale.

1-*quinquies*. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente »;

c) al comma 12, le parole: « lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale » sono sostituite dalle seguenti: « lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* o il certificato di abilitazione professionale »;

d) al comma 13-*bis*, le parole: « Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-*bis* è soggetto » sono sostituite dalle seguenti: « I conducenti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-*bis* sono soggetti ».

ARTICOLO 6.

(Misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive; bilanci delle società sportive; obbligo assicurativo per sportivi dilettanti).

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2003, n. 88, le parole: « 30 giugno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2007 ».

2. Le società sportive che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 18-*bis* della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 devono ridurre l'ammontare del patrimonio netto dell'importo del valore residuo della voce di bilancio « oneri pluriennali da ammortizzare » iscritta tra le componenti attive per effetto della svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti. Il patrimonio deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione. L'applicazione di tali disposizioni non incide sulla posizione fiscale delle società interessate.

3. Sono abrogati l'articolo 18-*bis* della legge 23 marzo 1981, n. 91, e l'articolo 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

4. L'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sospeso dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2006.

ARTICOLO 7.

(Ammortizzatori sociali per settori in crisi).

1. Il termine del 30 giugno 2005 per la stipula degli accordi in sede governativa di cui all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 15 luglio 2005 per le domande pervenute entro il 30 giugno 2005. A tale fine, il limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro di cui al citato articolo 1, comma 155, primo periodo, è incrementato di 45 milioni di euro. Per fare fronte al corrispondente onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2005 mediante utilizzazione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto a 15 milioni di euro

a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

ARTICOLO 8.

(Efficacia delle modifiche al codice di procedura civile e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni).

1. Il comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dai seguenti:

« 3-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere *b-bis*), *b-ter*), *c-bis*), *c-ter*), *e*), *e-bis*) ed *e-ter*), 3-*bis* e 3-*ter* hanno effetto a decorrere dal 15 novembre 2005.

3-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere *b-bis*), *b-ter*), *c-bis*), *c-ter*), *e-bis*) ed *e-ter*), 3-*bis* e 3-*ter* non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 15 novembre 2005 ».

2. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono prorogate al 30 giugno 2006.

ARTICOLO 9.

(Contenimento delle spese per trascrizione e stenotipia nel processo penale e durata del mandato di giudice di pace).

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « al capo dell'Ufficio giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « al Presidente della Corte di appello »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalità di cui al comma 3-*bis*, stipula con-

tratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello »;

d) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonché, previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni ».

2. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« 1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di due anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di due anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età ».

ARTICOLO 10.

(Contratti di programma).

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: « alla stessa data » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di

entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 31 luglio 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 200 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 40 milioni di euro ».

2. Per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro, in conseguenza del rinvio nell'attuazione della riforma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il Ministero delle attività produttive riduce di pari importo l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso gestiti, al fine di assicurare in ogni caso l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 15, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 8 del citato decreto-legge n. 35 del 2005, nell'invarianza dei limiti di cui all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dagli articoli 8-bis, comma 3, e 11, comma 14-ter, del medesimo decreto-legge e dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, sono rideterminati i limiti di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 15, rispettivamente, in 2.710 milioni di euro e 490 milioni di euro.

ARTICOLO 11.

(Conferimento in discarica dei rifiuti).

1. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: « 16 luglio 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

ARTICOLO 12.

(Cessazione anticipata del servizio di leva nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica militari, nonché del servizio civile sostitutivo).

1. Ferma restando la disciplina transitoria prevista all'articolo 25 della legge 23

agosto 2004, n. 226, il personale di leva incorporato nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio di leva a decorrere dal 1° luglio 2005.

2. Il personale che svolge servizio civile sostitutivo, di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può chiedere, con apposita domanda, di cessare anticipatamente dal servizio a decorrere dal 1° luglio 2005.

ARTICOLO 13.

(Disposizioni per il personale della carriera diplomatica).

1. Per il rinnovo del contratto della carriera diplomatica relativo al biennio 2004-2005 è stanziata la somma di euro 12.000.000 a decorrere dall'anno 2005. Al conseguente onere, pari a euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 14.

(Ammodernamento delle infrastrutture portuali).

1. L'articolo 3-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, e la lettera *f-quater*)

del comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.

2. Per l'attuazione dell'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le relative spese di investimento non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite di incremento di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, è ridotta di euro 60.000.000.

ARTICOLO 15.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6016-B – Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA

All'articolo 1:

al comma 2, dopo la parola: « nominati », sono inserite le seguenti: « per gli anni 2005 e 2006 »;

al comma 3, le parole: « dalla presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del comma 1 »;

al comma 5, le parole: « , per l'importo di 18 milioni di euro, » sono soppresse.

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. – *(Interventi urgenti per l'università)* – 1. Per gli anni 2005 e 2006 e nel limite annuo massimo di spesa di 500.000 euro, possono essere prorogate le assunzioni autorizzate con decreto del

Presidente della Repubblica 30 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 24 gennaio 2005, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ».

All'articolo 2, al comma 1, le parole: « 30 ottobre 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — (*Strumenti didattici innovativi nelle università*) — 1. Allo scopo di fornire alle università strumenti didattici innovativi fondati su reti di connettività senza fili nonché di favorire l'acquisto da parte degli studenti di *personal computer* idonei a connettersi alle predette reti, sono stanziati:

a) la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata al cofinanziamento di progetti per la realizzazione di reti di connettività senza fili nelle università;

b) la somma di 10 milioni di euro nell'anno 2005, destinata all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisto di *personal computer* da parte degli studenti che usufruiscono delle esenzioni dalle tasse e dai contributi universitari;

c) la somma di 2,5 milioni di euro nell'anno 2005, destinata alla costituzione di un fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati da istituti di credito agli studenti universitari che intendono acquistare un *personal computer*.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1, le modalità di erogazione dei finanziamenti agli istituti universitari di cui alla lettera a), le modalità di erogazione dei contributi di cui alla lettera b) e le modalità di finanziamento del fondo di garanzia di cui alla lettera c) del comma 1, nonché le modalità di gestione e comunicazione delle iniziative.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a), b) e c), si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2005, di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziata dalla Tabella D allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ».

All'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: « legge 4 giugno 2004, n. 143, » sono inserite le seguenti: « che deve essere emanato entro il 30 settembre 2005, ».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — (*Concorso riservato per dirigente scolastico*) — 1. Ferma restando la disciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché i vincoli di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente, i posti vacanti di dirigente scolastico all'inizio dell'anno scolastico 2006-2007 sono riservati, in via prioritaria, al conferimento di nomine agli aspiranti inclusi nelle graduatorie del corso-concorso come rideterminate ai sensi dell'articolo 1-octies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, fino ad esaurimento delle graduatorie stesse, e, per la parte residua, all'indizione del corso-concorso di cui all'articolo 1-sexies del citato decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005 ».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « dall'articolo 4, comma 3, del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela »;

nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e disposizioni in materia di abilitazione e di titolo professionale ».

All'articolo 5:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "La targa è personale", sono inserite le seguenti: "e abbinata a un solo veicolo" »;

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 1-ter, dopo le parole: « patente di guida; » sono inserite le seguenti: « coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore » e le parole: « di cui al comma 1-quater » sono sostituite dalle seguenti: « e dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis »;

alla lettera b), il capoverso 1-quater è sostituito dal seguente:

« 1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono

quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all'articolo 126 del medesimo decreto. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

la rubrica è sostituita dalla seguente:
« (Disposizioni in materia di targatura e di requisiti per la guida dei ciclomotori) ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — (Modificazioni al codice della strada). — 1. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 130, è inserito il seguente:

« ART. 130-bis. — (Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provocano la morte di altre persone). — 1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubria-

chezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale”;

b) all'articolo 208, comma 4, primo periodo, dopo le parole: “di cui al comma 2” sono inserite le seguenti: “per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi”;

c) all'articolo 213:

1) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: “Salvo quanto previsto dal comma 2-*quinqies*,”;

2) dopo il comma 2-*quater*, sono inseriti i seguenti:

“2-*quinqies*. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-*bis*, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-*bis*, il proprietario del veicolo può chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-*bis*. Le disposizioni del comma 2-*quater* si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

2-*sexies*. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministra-

tive di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenni, sia che sia stato commesso da un detentore minorenni. In queste ipotesi l'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-*bis*, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili”;

d) all'articolo 214:

1) al comma 1, sono premesse le seguenti parole: “Salvo quanto previsto dal comma 1-*ter*,”;

2) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

“1-*ter*. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-*bis*, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-*quater*, e quelle per il pagamento delle spese di custodia”;

3) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: “Nei casi di cui al comma 1,”;

4) al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “È disposta, inoltre, la confisca del veicolo” ».

All'articolo 6:

il comma 2 è soppresso;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'articolo 18-*bis* della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, è abrogato »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il comma 2-*bis* dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogate le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2005" »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

All'articolo 7, al comma 1, primo periodo, le parole: « 15 luglio 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 agosto 2005 » e il terzo periodo è sostituito dal seguente:

« Per fare fronte al corrispondente onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2005 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello

Stato della somma iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.3.1 – Occupazione – capitolo 7230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successiva riassegnazione ad apposita unità previsionale di base del medesimo stato di previsione, e quanto a 15 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

« ART. 7-*bis*. – (*Attività socialmente utili presso uffici giudiziari*) – 1. Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra i 1.850 lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242, rientrano i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, alla data di entrata in vigore della predetta legge, presso gli uffici giudiziari, ancorché la titolarità della loro utilizzazione sia in capo ad enti locali ».

*All'articolo 8, al comma 1, capoversi 3-*quater* e 3-*quinq*ues, le parole: « 15 novembre 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2006 ».*

All'articolo 9:

al comma 1, alinea, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti:

« delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto »;

al comma 2, capoverso, al primo periodo, e al secondo periodo dopo le parole: « per un ulteriore mandato di », la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria di tribunale e in deroga a quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari già confermati, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche per effetto di proroga nell'incarico, sono ulteriormente confermati per un periodo di altri due anni dopo il termine dell'incarico »;

nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dei giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari ».

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115). — 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13 (L), il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)";

b) all'articolo 14 (L), al comma 2, dopo la parola: "civile," sono inserite le seguenti: "senza tener conto degli interessi,";

c) l'articolo 15 (R) è sostituito dal seguente:

"ART. 15 (L). — (Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato). — 1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo

risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.

2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa";

d) all'articolo 112 (L), al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92";

e) all'articolo 113 (L), il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi della lettera d), comma 1, dell'articolo 112, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97";

f) l'articolo 150 (L) è sostituito dal seguente:

"ART. 150 (L). — (Restituzione di beni sequestrati). — 1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione è redatto verbale.

2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimenti di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'articolo 324 del codice di procedura penale.

3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente